



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO

VERBALE N° 17

Il giorno 12 febbraio 2016, alle ore 9.00, a seguito di regolare convocazione d'urgenza, si riunisce con lo strumento della videoconferenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del D.M. 10 febbraio 2014, la Commissione Consultiva per il Teatro, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e di cui all'art. 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 29 ottobre 2007, riordinata con D.M. 10 febbraio 2014, per discutere il seguente ordine del giorno:

“definizione del procedimento relativo al ricorso proposto dall'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana con sede in L'Aquila (ATAM) avente per oggetto l'annullamento del provvedimento negativo in ordine alla domanda di contributo per l'anno 2014 e la rideterminazione da parte della Commissione Consultiva per il Teatro sulla valutazione dell'Organismo ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza n. 00028/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima”.

Partecipano ai lavori, il Presidente Luciano Argano, i componenti: Oliviero Ponte di Pino, Roberta Ferraresi, Ilaria Fabbri e Massimo Cecconi, ciascuno dei quali dichiara verbalmente, sotto la propria responsabilità civile e penale, di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con l'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana (ATAM), oggetto di esame da parte della Commissione nella seduta odierna.

Sono presenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale spettacolo in Roma – Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, la sig.ra Giordana Costabile, segretario della Commissione Consultiva per il Teatro e la dott.ssa Donatella Ferrante, giusta delega del 12 febbraio 2016 conferita dal Direttore Generale Spettacolo.

PRESIDENTE: rivolto un saluto ai commissari, accertata la presenza del numero legale, dichiara regolarmente aperta la seduta.

FERRANTE: rammenta alla Commissione quanto fatto presente sulla questione relativa al contenzioso in atti tra l'Amministrazione e l'ATAM nella riunione del 21 dicembre 2015. In esecuzione dell'ordinanza n. 235 del 4 novembre 2015 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, che ha accolto la domanda cautelare presentata dall'ATAM, l'Amministrazione con decreto del Direttore generale dello Spettacolo in data 8 gennaio 2016 ha provveduto a sospendere l'efficacia del decreto del Direttore generale dello spettacolo del 18 dicembre 2014, n. di repertorio 2222, nella parte relativa al non accoglimento



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO

della domanda di contributo presentata dall'ATAM per l'attività teatrale dell'anno 2014, di cui all'art. 14 del D.M.12/11/2007.

Nella suddetta riunione del 21 dicembre 2015, l'Amministrazione consegnò alla Commissione la documentazione ricevuta dal TAR per poter procedere alla rideterminazione in ordine alla valutazione dell'organismo ricorrente alla luce dei rilievi esposti nell'ordinanza n. 235. Si stabilì, quindi che, nella successiva riunione della Commissione, si sarebbe proceduto a quanto richiesto dal TAR.

Con posta elettronica certificata in data 10 febbraio 2016, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila ha trasmesso una ulteriore ordinanza n. 00028 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, in data 27 gennaio 2016, con la quale si ordina a questa Amministrazione di provvedere alla definizione del procedimento entro e non oltre il termine del 15 febbraio 2016, rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 24 febbraio 2016, con avvertenza che, in caso di ulteriore inottemperanza, sarà nominato un Commissario ad acta, con aggravio di spese a carico dell'Amministrazione.

COMMISSIONE: viste le ordinanze del TAR in data 4 novembre 2015, n. 235 e 27 gennaio 2016, n. 00028., e in esecuzione delle stesse, è stata convocata d'urgenza la Commissione in data odierna per la rideterminazione dei punteggi di qualità artistica assegnati per l'anno 2014 alla domanda di contributo dell'ATAM per l'attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 12 novembre 2007.

Prima di procedere, dichiara che ai fini della nuova rideterminazione, come in quella iniziale, la valutazione avviene sulla base dei criteri disposti dal D.M. 12 novembre 2007 in particolare, all'art. 5 e all'art. 14, utilizzando i punteggi della valutazione qualitativa approvati dall'allora Commissione consultiva per il teatro, nella riunione del 6 novembre 2013, riportati in apposita scheda, senza ulteriori criteri specifici che non sono previsti o richiesti nemmeno come motivazione, con la discrezionalità propria di ogni organismo consultivo di esperti qualificati e riconosciuti, con piena facoltà di stabilire oggettivamente, per ogni voce dei differenti 20 elementi, i punteggi ritenuti congrui, sulla base del progetto dell'Associazione richiedente, dall'esperienza e dalla conoscenza del settore teatrale da parte dei Commissari.

Ricorda in modo particolare che il Decreto non prevede alcuna valutazione comparativa con altri soggetti richiedenti in ordine al medesimo articolo, né richiama l'obbligo a qualsivoglia equilibrio di punteggi tra i richiedenti medesimi.

La Commissione dichiara che non sussiste alcun fattore di pregiudizio nei confronti di ATAM, il cui ruolo e valore per il capitale culturale territoriale abruzzese e molisano, è ampiamente riconosciuto e noto alla Commissione e che la nuova valutazione è condotta con assoluta imparzialità come nel primo caso e come per tutti i richiedenti a qualsiasi titolo.

VA



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO

Come metodo, si procede alla rilettura collegiale e integrale del progetto in questione, analizzando i contenuti anche rispetto alle osservazioni e contestazioni riportate nel citato ricorso e avendo altresì visionato i progetti dell'ATAM dei tre anni precedenti al 2014.

In merito al primo elemento - direzione artistica o organizzativa, art. 5, comma 3, lett. b - conferma il punteggio di 10 punti precedentemente assegnati non ritenendo che rispetto alla attenta rilettura del curriculum vitae del Direttore, alla sua linea artistica e al suo operato pregresso presso l'ATAM vi siano fatti nuovi che ne richiedono a un incremento. L'attribuzione di un punteggio superiore nel 2013 e negli anni antecedenti è frutto di una valutazione della precedente Commissione di cui non è dato conoscere.

In merito al secondo elemento - identità e continuità del nucleo artistico, art. 5, comma 3, lett. c, e periodo di impiego degli scritturati in rapporto ai compensi da corrispondere, art. 5, comma 3, lett. e - conferma 0 punti come nella prima valutazione, in quanto dalla scheda compilata dalla stessa Associazione, risulta sbarrata la casella NO.

In merito al terzo elemento - progetti artistici realizzati negli ultimi tre anni, art. 5, comma 5, lett. a - analizzati i progetti delle precedenti annualità svolti dall'ATAM, non considerando quanto stabilito da altre Commissioni in carica in quegli anni, conferma i 4 punti già assegnati non evidenziando ragioni, a discrezione della presente Commissione, che inducano a una valutazione diversa come punteggio.

Relativamente al quarto elemento - spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi UE ed alla commissione di testi originali, art. 5, comma 3, lett. d - il voto pari a 8 punti non può essere rideterminato in quanto attribuito matematicamente dagli Uffici rispetto ai dati dichiarati nella domanda dell'ATAM, sulla base di griglie di valutazione adottate dall'Amministrazione e approvate dalla Commissione consultiva per il teatro nella seduta del 10 luglio 2013; pertanto esso è confermato.

In merito al quinto elemento - integrazione delle arti sceniche e processi innovativi nell'ambito della produzione, art. 5, comma 3, lett. g - il punteggio pari a 0 già assegnato è confermato, in quanto dalla scheda compilata dalla stessa Associazione, risulta sbarrata la casella NO.

In merito al sesto elemento - obiettivo del progetto con riferimento alle sue finalità sociali, art. 5, comma 3, lett. l - vengono confermati 4 punti precedentemente assegnati non essendovi difformità di giudizio da quanto già espresso, che risultano equilibrati rispetto a quanto dichiarato nel progetto.

In merito al settimo elemento - stabilità pluriennale dell'organismo, art. 5, comma 3, lett. a, si ritiene giustificato poter incrementare il punteggio assegnando 2 punti, raccogliendo le motivazioni del ricorso su questo aspetto.

In merito all'ottavo elemento - regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo, art. 5, comma 3, lett. a - conferma 0 punti già assegnati, avendo preso atto dagli Uffici di una gestione amministrativa dell'ATAM non lineare e non sempre rispondente ai requisiti del Decreto, ad esempio in una reiterata non piena corrispondenza a quanto previsto all'art.14, lett. g "avvenuto pagamento dei



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO

compensi agli organismi ospitati nell'anno precedente", con mancata attestazione del pagamento dei compensi dovuti a diverse compagnie teatrali ospitate negli anni 2011-2012-2013, irregolarità nei versamenti contributivi e assicurativi, e soprattutto presenza di numerosi atti di pignoramento presso terzi per il recupero delle somme dovute alle compagnie, notificati all'Amministrazione. Si cita, a titolo di esempio, che dopo la notifica dell'atto di pignoramento dell'8 febbraio 2014 a favore dell'Associazione Culturale Teatrozeta, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di L'Aquila, in data 18.04.2014, ha emesso il provvedimento che assegna, a favore di Teatrozeta, la somma di € 33.641,99, oltre interessi legali su parte capitale, a valere sulle somme, anche se future, che il Ministero e la Regione Abruzzo devono corrispondere all'ATAM.

In merito al nono elemento - rapporto fra entrate di bilancio ed intervento statale, art. 5, comma 3, lett. q – sono confermati 6 punti in quanto attribuiti automaticamente dagli Uffici rispetto ai dati della domanda, sulla base di griglie di valutazione adottate dall'Amministrazione e approvate dalla Commissione consultiva per il teatro nella seduta del 10 luglio 2013;

Anche per il decimo elemento - andamento del flusso degli spettatori paganti registrati, art. 5, comma 5, lett. a - sono confermati 0 punti ugualmente attribuiti matematicamente dagli Uffici rispetto ai dati dichiarati nella domanda, sulla base delle suddette griglie di valutazione.

In merito all'undicesimo elemento - capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private, art. 5, comma 5, lett. b – sono confermati 3 punti attribuiti automaticamente dagli Uffici rispetto ai dati della domanda, sulla base delle citate griglie di valutazione.

In merito al dodicesimo elemento - capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di enti territoriali, art. 5, comma 5, lett. b – è confermato il punto attribuito automaticamente dagli Uffici seguendo i dati della domanda, sulla base delle suddette griglie di valutazione.

Per quanto concerne il tredicesimo elemento - carattere di stanzialità per le attività stabili e tipologia del decentramento territoriale per le attività di giro, art. 5, comma 3, lett. f – conferma 0 punti già assegnati, in quanto dalla scheda compilata dalla stessa Associazione, risulta sbarrata la casella NO.

In merito al quattordicesimo elemento - integrazione con il patrimonio storico ed architettonico (art. 5, comma 3, lett. i) – viene confermato un punto precedentemente assegnato ritenendo la Commissione di aver valutato congruamente tale fenomeno sulla base del progetto e delle osservazioni del richiedente, anche in sede di ricorso.

Rispetto al quindicesimo elemento - rapporto consolidato con enti locali ed istituzioni culturali, art. 5, comma 3, lett. m - si confermano 2 punti come già stabilito ritenendo appropriato tale punteggio rispetto al fenomeno osservato.

In merito al sedicesimo elemento - impiego di giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, art. 5, comma 3, lett. o – si confermano 0 punti già assegnati in precedenza, in quanto dalla scheda compilata dalla stessa Associazione, risulta sbarrata la casella NO.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO

Riguardo il diciassettesimo elemento - formazione e sostegno alle nuove istanze artistiche, art. 5, comma 3, lett. n – anche in questo caso sono confermati 0 punti assegnati in prima sede in quanto il requisito non si ritiene sia sviluppato in modo soddisfacente.

In merito al diciottesimo elemento - qualificata attività di documentazione e di diffusione anche editoriale dell'attività teatrale, art. 5, comma 3, lett. p, è confermato un punto attribuito in precedenza dal momento che a discrezione della Commissione il progetto non restituisce ragioni per incrementarlo non valutate in precedenza e quindi il punto è ritenuto più che adeguato a quanto proposto dal progetto.

Relativamente al diciannovesimo elemento - creazione di rapporti con le scuole e le università, ivi compresi momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale, art. 5, comma 3, lett. h - conferma 3 punti ritenuti estremamente sufficienti per l'elemento in questione rispetto al progetto.

In merito, infine, al ventesimo elemento - apertura di nuovi spazi teatrali, uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle attività teatrali con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda teatrale, art. 5, comma 6 – conferma i 2 punti ritenendoli congrui all'attribuzione iniziale rispetto al fenomeno osservato.

La rideterminazione complessiva del punteggio, che somma a punti 47, anziché 46, viene trascritta nell'apposita scheda allegata al presente verbale, al quale vengono allegate anche n. 5 tabelle con i punteggi conseguiti dall'ATAM secondo le griglie di valutazione sopracitate, nonché n. 5 fogli riguardanti i criteri qualitativi, art. 5 D.M. 12/11/2007, facenti parte della domanda di contributo 2014 compilata dall'ATAM

PRESIDENTE: constatato l'accordo raggiunto dalla Commissione sul punto all'ordine del giorno e non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara sciolta la seduta alle ore 11,00.

Il presente verbale si compone di n. 5 pagine, più 11 allegati.

Letto ed approvato in data odierna.

La sottoscrizione avverrà successivamente.

IL SEGRETARIO
FIRMATO

IL PRESIDENTE
FIRMATO